

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 38 del REG.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 33 del 01/10/2013 con cui si disponeva la gestione diretta del servizio fino alla data del 31/10/2013;

Considerato che in data 27 settembre si è costituita la S.R.R. Messina Provincia che dovrà gestire la fase dell'affidamento del servizio, e che la stessa non è in grado di assicurare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/rif del 27/09/2013;

Ritenuto necessario in questa fase transitoria garantire il servizio, onde scongiurare il verificarsi di pericolo della salute pubblica;

Che, altresì, ai sensi dell'art.54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come novellato dall'art.6 del D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n.125 *"il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Considerato che si rende pertanto necessario, contingibile ed urgente intervenire al fine di scongiurare il pericolo per la salute pubblica sopra rappresentato;

Visto l'art. 191 dei D.Lgs. n. 152/2006 il quale stabilisce che *"qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente....omissis..."*;

Ravvisato che, in caso di mancata prevenzione, si verificherebbero ineluttabilmente i presupposti di fatto e di diritto nonché la necessità per intervenire in maniera contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica;

Rilevato che la L.R. n° 3/2013 che modifica la L.R. n° 9/2010 recita, tra l'altro, che *"i Comuni, sia in forma singola che associata possono procedere all'affidamento dell'organizzazione e della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti"* ;

Considerato che il Comune non è nelle condizioni di garantire con propri mezzi e personale il servizio de quo;

Preso atto dei pericoli per la salute dei cittadini e per l'igiene dell'ambiente scaturenti dall'interruzione del servizio di raccolta porta a porta, come da allegato calendario relativo al mese di ottobre;

Considerata la necessità di non interrompere il servizio e l'urgenza di provvedere alla sua continuazione senza soluzione di continuità, al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario, per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della pubblica incolumità;

Ritenuto, stante la condizione emergenziale, doversi derogare alle procedure ordinarie, qualora dovesse verificarsi la necessità, per la scelta del contraente prevista dal D. Lgs 163/2006 e ss. mm. al fine di



superare le lungaggini burocratiche relative all'iter ordinariamente da seguire, ed affidare l'espletamento degli interventi essenziali previsti per le varie fasi di raccolta e smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani, raccolta porta a porta, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente così come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, a Ditta di fiducia che ha formulato un preventivo con prezzi inferiori rispetto a quelli desunti mensilmente dal Piano finanziario dell'ATO;

Ritenuto che il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati sia urbani che assimilabili dovrà essere espletato dalla ditta incaricata e ad esclusiva, preventiva, espressa ed autorizzativa richiesta di prestazioni da parte degli uffici/organi competenti di questo comune;

Che i predetti rapporti e gli interventi, altresì, dovranno essere programmati in modo che le prestazioni e relativi corrispettivi siano chiari, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Motta d'Affermo (resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e quanto necessario), affinché questo ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale, presenziando alle varie operazioni;

Ritenuto che l'unica azione che questo comune può attivare, nelle more che la SRR e l'ARO che si andrà costituire, garantiscano la gestione del ciclo dei rifiuti, è l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in forza delle norme previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, (articoli 191 e 192) e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (articoli 50 e 54) e della normativa Regionale sopra richiamata;

Ritenuto che non esiste al momento altra soluzione che la prosecuzione dell'intervento diretto di questo Comune, finalizzato a consentire la continuazione della raccolta dei rsu "porta a porta", garantendo il calendario attuale, con ditta idonea e pronta ad iniziare immediatamente;

Che la ditta La Belmontese Soc. Coop Arl di Palermo, che in atto è affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti del nostro Comune, ha comunicato la propria immediata disponibilità ad accettare di proseguire il servizio di raccolta dei rsu-rd con le stesse modalità e temporalizzazioni attualmente applicati in questo comune comprensivo del trasporto dei rifiuti indifferenziati alla discarica di Mazzarrà S.Andrea , trasporto delle frazioni differenziate nei centri autorizzati per il loro trattamento, previo rilascio di delega, con esclusione del costo di conferimento ai centri di compostaggio dell'umido al costo mensile di € 5.890,00 oltre iva;

Ritenuto che non esiste al momento altra soluzione se non l'intervento diretto di questo comune, finalizzato a consentire la continuazione della raccolta dei rsu "porta a porta", garantendo il calendario attuale, con ditta idonea e pronta ad iniziare immediatamente;

Rilevato che la ditta predetta ha le autorizzazioni, le capacità ed i mezzi necessari per poter iniziare subito il servizio di raccolta porta a porta, di trasporto;

Considerato individuare la Società Tirreno ambiente S.p.A., con sede legale e amministrativa in Messina, via Mario Aspa n. 7 - Codice Fiscale e Partita IVA 02658020835, che ha data la propria disponibilità a ricevere i rifiuti, per lo smaltimento, con decorrenza immediata, in discarica presso il sito di Mazzarrà S. Andrea dei rifiuti di cui sopra provenienti dal territorio di questo Comune di Motta d'Affermo e che si provvederà a sottoscrivere l'attinente Contratto di conferimento, ove si concordano patti e condizioni del servizio ordinato;

Richiamati gli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la L.R n° 3/2013.; Visto il comma 4 dell'art. 4 della L.R. N. 9/2010; Vista la L.R. n. 3/2013;

Visto il Decreto Legge 14/01/2013 n. 1 convertito con la legge 1/02/2013 n. 15;

ORDINA

1) Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo, di intervenire, nelle more che la SRR e l'ARO che si andrà costituire, garantiscano la gestione del ciclo dei rifiuti, nel servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU., nell'ambito territoriale di questo Comune oltre la raccolta porta a porta, come da calendario allegato relativo al mese di ottobre, nei tempi e con le modalità attualmente in essere, consentendo lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti secchi per il successivo trasporto, provvedendo anche al loro trasporto nei centri di messa in riserva per la raccolta



differenziata (umido, carta e cartoni, vetro e lattine, plastica ed ingombranti) ed in discarica per i rifiuti indifferenziati, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/06 e ss.mm. ed ii. ed art. 54 del D. Lgs 267/2000 e ss. mm.ii, sino all'avvio operativo delle nuove società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, con decorrenza 01/11/2013 e fino al 15/01/2014;

- Alla ditta La Belmontese Soc. Coop Ari di Palermo P.I. 05067190826, di svolgere il servizio descritto al superiore punto n.1 e ai prezzi sopra riportati, ritenuti congrui, che dovrà fornire a propria cura e spese i mezzi, attrezzature e personale idonei per la raccolta ed il trasporto dei rsu-rd, con decorrenza 01.11.2013 e fino al 15/01/2014, presso la discarica di Mazzarà S. Andrea, C.da Zuppà, gestita dalla società "Tirreno ambiente S.p.A.", ex comma 3 dell'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006, per i rifiuti indifferenziati, mentre i rifiuti differenziati sarà rilasciata delega alla ditta La Belmontese che sarà tenuta al conferimento a centri autorizzati senza nessun onere e nessun ricavo riconducibili a questo Ente, con esclusione del costo di conferimento della frazione umida che resta a carico di questo Ente;

- La spesa sarà imputata a carico del bilancio comunale e sarà liquidata mensilmente, previa verifica da parte dell'UTC con il quale si concorderà l'organizzazione, le modalità e i tempi di raccolta e di conferimento, fermo restando che sarà facoltà dell'Amministrazione rimodulare in corso d'opera i servizi ed il relativo corrispettivo;

- Revocare la presente ordinanza nel caso di attivazione del servizio da parte della S.R.R Messina Provincia e/o ARO; .

- L'U.T.C. e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione e del monitoraggio della presente Ordinanza, che sarà notificata alla predetta ditta;


- Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa, a cura dell'ufficio di Segreteria, a tutte le autorità competenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, ex art. 191 comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, al Presidente della Regione, al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, della Regione Sicilia, all'AUSP di Messina e alla Prefettura di Messina.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. Avverso la presente è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il TAR competente entro 60 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, ricorso gerarchico al Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale, Il 31/10/2013

IL SINDACO

Arch. Nunzio Giuseppe Marinaro



Stefano Alau

